

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5201

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENSURATI, CEROFOLINI, CASTRUCCI
BOGI, FARAGUTI**

Presentata il 7 novembre 1990

Modifica dei regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274, e n. 275 e del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, concernenti rispettivamente il regolamento della professione di geometra, il regolamento della professione di perito industriale, il regolamento della professione di perito agrario e istituzione del ruolo unico professionale per i geometri, periti industriali, periti agrari dipendenti di pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente normativa relativa al regolamento professionale dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari, da oltre sessant'anni regolata dai regi decreti 11 febbraio 1929, nn. 274 e 275, e dal regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, esige un aggiornamento ormai indifferibile per tenere conto dell'evoluzione della disciplina legislativa riguardante la materia in ordine al rapporto di lavoro dipen-

dente, per cui non possono rimanere immutati detti regolamenti nei punti più delicati costituiti da:

a) aggiornamento della vigente disciplina relativa all'articolo 7 dell'attuale regolamento professionale;

b) modalità di iscrizione per l'appartenenza all'albo di categoria dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari dipendenti delle pubbliche amministra-

zioni e loro inserimento nel ruolo unico professionale;

c) iscrizione all'albo dei geometri di coloro che sono in possesso del diploma di abilitazione professionale conseguito prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Al fine di disciplinare in maniera organica la materia, giova subito chiarire che è pacifico che una professione intellettuale possa essere esercitata sia in regime di libera professione (lavoro autonomo), sia in regime di rapporto di dipendenza (lavoro subordinato).

L'articolo 2229 del codice civile stabilisce che la legge determina quali sono le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per quanto concerne le professioni tecniche la materia è regolata dalla legge 25 aprile 1938, n. 897, il cui articolo 1 dispone che: « gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle vigenti disposizioni ».

Nella relazione di accompagnamento a detta legge viene sottolineato l'obbligo della iscrizione all'albo professionale di categoria per esercitare la professione, sia in rapporto privato che impiegatizio. Infatti, detta relazione chiarisce che « esaminando l'articolo 1 si ritiene che le disposizioni in esso contenute debbono intendersi nel senso che i professionisti ivi indicati i quali a ragione del loro titolo di studio prestano anche sotto forma impiegatizia opera che implichi l'esercizio di attività professionali contemplate nei rispettivi regolamenti debbono essere iscritti nell'albo ».

In base a tali principi legislativi la legge 20 marzo 1975, n. 70, nell'istituire il ruolo unico professionale per i dipendenti professionisti laureati e diplomati del parastato, ha sancito al quinto comma dell'articolo 15 che « apparten-

gono al ruolo professionale i dipendenti i quali nell'esercizio della attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritte negli albi professionali. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali i dipendenti appartenenti al ruolo professionale rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente ».

E l'articolo 16, terzo comma chiarisce che « il ruolo professionale si articola in due qualifiche. Alla prima appartengono gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto il titolo di laurea o equipollente; alla seconda gli iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore », quali i geometri, i periti industriali e i periti agrari.

Successivamente, a seguito della istituzione del Servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982 ha inserito all'articolo 124 l'obbligo della iscrizione all'albo professionale quale requisito per partecipare ai concorsi anche per i geometri e i periti industriali.

In ultimo, la legge 7 marzo 1985, n. 75, di modifica dell'ordinamento professionale dei geometri, prevede come unica condizione per essere iscritto nell'albo dei geometri l'aver conseguito l'abilitazione professionale dopo un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere libero professionista con oltre cinque anni di iscrizione all'albo di categoria, ovvero dopo lo svolgimento di almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, dando così la possibilità anche ai dipendenti di essere iscritti all'albo professionale, una volta che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale.

Malgrado che il requisito della iscrizione all'albo di categoria venga richiesto dalle surrichiamate leggi, pur tuttavia la poca chiarezza nella materia sta causando un ampio contenzioso con i colleghi professionali in quanto il professionista

diplomato una volta inserito in ruolo dalla amministrazione di appartenenza, dai collegi presso i quali risulta iscritto viene spesso cancellato dall'albo ai sensi dell'articolo 7 dei regolamenti professionali più volte surrichiamati, i quali dispongono che i geometri, i periti industriali e i periti agrari della pubblica amministrazione ai quali sia vietato dagli ordinamenti loro applicabili l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti all'albo, pur avendo ribadito la Corte costituzionale, con ordinanza n. 219/1983, che detti regi decreti, in quanto regolamenti, sono atti non aventi forza di legge.

Il rischio conseguente è la decadenza dall'impiego del professionista dipendente da parte dell'amministrazione di appartenenza, avendo previsto l'iscrizione agli albi come presupposto obbligatorio ed indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito dei compiti istituzionali degli enti pubblici, anche nei casi in cui non sia consentito dagli ordinamenti interni, il libero esercizio della professione.

Se è vero che il servizio alle dipendenze dello Stato richiede particolari qualità di adesione organica e di esclusività, allo stesso tempo, alla luce di quanto esposto e contestualmente alla realtà odierna, è quanto mai necessaria una riforma dei criteri eccessivamente rigidi che risultano idonei al vecchio modello burocratico, ma presentemente inadeguati per il ruolo e lo *status* che il professionista dipendente è chiamato a svolgere nell'interesse dello Stato, tenuto conto della disponibilità da parte dello Stato di strumenti di controllo per la repressione di lesioni di interesse pubblico.

In ultimo, si osserva che la Corte suprema di Cassazione aveva stabilito con sentenza n. 2666 del 20 ottobre 1973 la non coincidenza tra l'iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione, con la relativa contestuale possibilità di iscri-

zione all'albo dei pubblici dipendenti, pur restando loro vietato il libero esercizio professionale, in assenza di autorizzazione gerarchica.

In conclusione la sentenza ha osservato che l'esercizio della libera professione rimane pur sempre subordinato all'espressa autorizzazione gerarchica, talché in una Repubblica fondata sul lavoro (articolo 1 della Costituzione) e che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni (articolo 35 della Costituzione), non si possono estendere divieti e restrizioni a casi non esplicitamente contemplati e dovendosi, anzi, i divieti interpretare restrittivamente, per cui non si può ritenere vietata la iscrizione all'albo professionale dei professionisti pubblici dipendenti.

Per quanto sopra e in armonia con i tempi, con gli articoli 1, 2, 3 della proposta si adegua la disciplina dei regolamenti professionali dei professionisti diplomati a quella vigente per le altre professioni tecniche, consentendo con l'articolo 4 l'inserimento nel ruolo unico professionale anche per i geometri, periti agrari, periti industriali, di tutte le pubbliche amministrazioni.

Con l'articolo 5 viene sanata l'incompletezza della legge n. 75 del 7 marzo 1985 in relazione alla mancata previsione di evitare la ripetizione dell'esame di Stato per il conseguimento della abilitazione professionale per i geometri che sono già in possesso del diploma di abilitazione professionale conseguito presso gli istituti tecnici prima della modifica degli ordinamenti scolastici di cui al citato decreto-legge n. 9 del 1969.

Con l'articolo 6, in sede di prima attuazione, viene offerta la possibilità ai geometri, periti industriali e periti agrari, impiegati nella pubblica amministrazione da cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti nell'albo professionale previa domanda corredata da dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza comprovante il periodo di svolgimento dell'attività tecnica subordinata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli articoli 2 dei regi decreti 11 febbraio 1929, n. 274 e n. 275 e del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, sono sostituiti dal seguente:

« ART. 2. — 1. Per l'esercizio della professione è obbligatoria la iscrizione nell'albo professionale. Presso ogni collegio è costituito l'albo professionale, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del collegio medesimo ».

ART. 2.

1. Gli articoli 7 dei regi decreti 11 febbraio 1929 n. 274 e n. 275 e del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, sono sostituiti dal seguente:

« ART. 7. — 1. Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni nell'ambito dei compiti istituzionali richiedono l'esercizio della professione, sono iscritti nell'albo.

2. In nessun caso l'iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera ».

ART. 3.

1. Gli impiegati interessati, in possesso della abilitazione professionale, aventi diritto alla iscrizione nell'albo, regolarizzano la propria posizione presso il collegio della circoscrizione di residenza producendo una dichiarazione rilasciata dalla

amministrazione di appartenenza comprovante lo svolgimento dell'attività tecnica subordinata.

ART. 4.

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1990, presso ciascuna pubblica amministrazione, sono inseriti, nel ruolo unico professionale istituito per i professionisti laureati, anche i dipendenti in possesso del diploma di geometra, di perito industriale e di perito agrario con l'iscrizione nei relativi albi professionali, secondo i principi previsti agli articoli 15, quinto comma, e 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Il trattamento economico anche di carattere accessorio è parametrato al trattamento dei professionisti laureati ed è disciplinato secondo le medesime procedure di cui all'articolo 6, commi 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

ART. 5.

1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, è aggiunto in fine, il seguente comma:

« I geometri che hanno conseguito il diploma di abilitazione professionale prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, hanno titolo, a semplice richiesta, all'iscrizione all'albo professionale ».

ART. 6.

1. In sede di prima attuazione della presente legge, hanno altresì titolo all'iscrizione all'albo professionale, a semplice richiesta, i dipendenti diplomati impiegati nella pubblica amministrazione che da cinque anni, dalla data di entrata in

vigore della presente legge, prestano servizio continuato con dimostrate mansioni tecniche. La richiesta d'iscrizione al collegio di appartenenza dovrà essere corredata da dichiarazione della amministrazione ove il richiedente presta servizio.